

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 23 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Dapporto Anna Maria	Assessore
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Pasi Guido	Assessore
5) Peri Alfredo	Assessore
6) Rabboni Tiberio	Assessore
7) Ronchi Alberto	Assessore
8) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede l'Assessore Dapporto Anna Maria attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2003 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI STANDARD PROFESSIONALI E FORMATIVI

Cod.documento GPG/2009/213

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/213

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Preso atto che in attuazione della L.R. 12/2003 soprarichiamata la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema Regionale delle Qualifiche" ed il "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze", stabilendo anche le procedure per l'applicazione graduale di quest'ultimo, come da seguenti proprie deliberazioni:

- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 2212/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - 1° provvedimento" e successive integrazioni;
- n. 265/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione della competenze;
- n. 841/2006 "Adozione di procedure di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all'allegato B della delibera di G.R. 530/06" e successive modifiche;

Vista altresì la propria deliberazione n. 140/2008 relativa alla "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al capo II, sezione II e capo III, sezione IV della L.R. 12/2003";

Dato atto che con il presente provvedimento si intende semplificare ed adeguare le disposizioni regionali relative alla formazione dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) coerentemente alle finalità della sopracitata Legge Regionale n. 12/2003, favorendo la più ampia applicazione dei dispositivi attuativi della Legge Regionale stessa relativi al "Sistema Regionale delle Qualifiche" ed al "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" delle competenze, avendo a riferimento l'obiettivo del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze possedute;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle "Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e successivi dispositivi attuativi" di cui all'allegato 1) parte integrante del presente atto;

Dato atto che in seguito ad un lavoro di verifica effettuato sugli standard professionali e formativi dell'OSS, precedentemente implementati nel "Sistema regionale delle qualifiche" con proprie deliberazioni n. 2212/2004 e n. 265/2005, si è valutato necessario apportare agli stessi standard alcune modifiche in ragione di una loro maggiore coerenza con il sistema delle qualifiche complessivo;

Ritenuto pertanto di adottare con il presente provvedimento i nuovi "standard professionali della qualifica di Operatore Socio Sanitario" ed i nuovi "standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario", come descritti rispettivamente negli allegati 2) e 3) parti integranti del presente atto;

Dato atto che i succitati allegati 2) e 3) integrano e modificano rispettivamente il Repertorio Regionale delle Qualifiche precedentemente approvato con proprie deliberazioni n. 2212/2004 e n. 265/2005;

Dato atto che, nel procedere alla piena applicazione della L.R. 12/2003 e dei successivi dispositivi attuativi sopracitati, sono superate le precedenti disposizioni che hanno regolato la materia stessa, ad eccezione di quelle di seguito indicate che conservano efficacia:

- n. 2083/2005 "Rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai possessori del doppio titolo OTA-ADB - integrazione delibera di GR n. 1980/2002"
- n. 464/2008 "Disposizioni in ordine al riconoscimento delle competenze professionali possedute da cittadini stranieri in ambito sanitario al fine del conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario e recepimento del documento concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome concernente i criteri per la predisposizione dei relativi percorsi complementari";

- n. 986/2001 "Attuazione delle linee guida di cui alla delibera G.R. 1404/00 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario" limitatamente alla parte che si riferisce al recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario;

Preso atto infine che l'applicazione dei dispositivi attuativi della L.R. n. 12/2003 sopra richiamati è coerente con le disposizioni nazionali sancite dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 sul profilo dell'Operatore Socio Sanitario (recepito con propria deliberazione n. 986/2001);

Sentita la Commissione Regionale Tripartita;

Sentite le Amministrazioni Provinciali;

Dato atto delle intese intercorse tra i Direttori Generali alla Cultura, Formazione, Lavoro ed alla Sanità e Politiche Sociali, Cristina Balboni e Leonida Grisendi;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/06, n. 1150/06 e 1663/06;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, le "Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) in attuazione della LR

12/2003 e successivi dispositivi attuativi" di cui all'allegato 1) parte integrante del presente atto;

2. di approvare i nuovi "standard professionali della qualifica di Operatore Socio Sanitario" ed i nuovi "standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, come descritti rispettivamente negli allegati 2) e 3) parti integranti del presente atto, che modificano e sostituiscono integralmente gli standard precedentemente approvati con proprie deliberazioni n. 2212/2004 e n. 265/2005;
3. di stabilire che nel certificato di qualifica professionale per Operatore Socio Sanitario, rilasciato in esito al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze, sia indicato, accanto alla L.R. 12/2003, anche il riferimento all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 sul profilo dell'Operatore Socio Sanitario;
4. di aggiornare la scheda monografica dell'OSS presente nel sito on-line della Formazione Regolamentata, accessibile dal portale www.form-azione.it;
5. di dare atto che con l'applicazione della L.R. 12/2003 e dei successivi dispositivi attuativi sopraccitati, sono superate le precedenti disposizioni che hanno regolato la formazione dell'OSS, ad eccezione di quelle di seguito indicate che continuano ad avere efficacia:
 - n. 2083/2005 "Rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai possessori del doppio titolo OTA-ADB - integrazione delibera di GR n. 1980/2002";
 - n. 464/2008 "Disposizioni in ordine al riconoscimento delle competenze professionali possedute da cittadini stranieri in ambito sanitario al fine del conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario e recepimento del documento concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome concernente i criteri per la predisposizione dei relativi percorsi complementari";
 - n. 986/2001 "Attuazione delle linee guida di cui alla delibera G.R. 1404/00 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario" limitatamente alla parte che si riferisce al recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano in relazione al
profilo dell'Operatore Socio Sanitario;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE
SOCIO SANITARIO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2003
E SUCCESSIVI DISPOSITIVI ATTUATIVI**

Indice

PREMESSA	PAG. 3
1 APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12/2003 NELLA FORMAZIONE PER OSS	
1.1 INTRODUZIONE	PAG. 4
1.2 BREVE CENNO ALLA LEGGE REGIONALE 12/2003 ED AI DISPOSITIVI ATTUATIVI	PAG. 4
1.3 APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI DELLA L.R.12/2003 ALL'OSS E COERENZA CON L'ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI SANCITO IN DATA 22 FEBBRAIO 2001 RELATIVO AL PROFILO DELL'OSS	PAG. 6
2 PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	
2.1 PROGETTAZIONE FORMATIVA AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	PAG. 8
2.2 FORMAZIONE INIZIALE	PAG. 9
2.3 FORMAZIONE SUL LAVORO PER OCCUPATI	PAG. 9
2.4 FORMAZIONE IN APPRENDISTATO	PAG. 9
3 PRECEDENTI DISPOSIZIONI REGIONALI ANCORA EFFICACI	
3.1 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA OSS AI POSSESSORI DEL DOPPIO TITOLO OTA-ADB (DELIBERA DI G.R. 2083/2005)	PAG. 11
3.2 COMPETENZE E TITOLI PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO (UE ED EXTRA UE) POSSEDUTI DA CITTADINI STRANIERI E ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA OSS (DELIBERA DI G.R. 464/2008)	PAG. 11
3.3 RECEPIMENTO ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI SUL PROFILO DELL'OSS (DELIBERA DI G.R. 986/2001)	PAG. 12
4 ELENCO PRECEDENTI DISPOSIZIONI REGIONALI SUPERATE E NON PIÙ EFFICACI PER LA FORMAZIONE OSS IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 12/2003 E DELLE PRESENTI LINEE GUIDA	PAG. 13

Premessa

Il presente documento si propone di fornire un quadro unitario circa le nuove disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario (OSS), rese necessarie alla luce del mutato quadro normativo regionale che interessa le politiche formative.

Il contesto normativo delineato dalla L.R. 12/2003 prevede, nell'ambito del proprio sistema regionale formativo, di istruzione e lavoro - e come concertato in sede di Commissione Regionale Tripartita - l'applicazione dei dispositivi relativi al "Sistema Regionale delle Qualifiche" e del "Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze", entrambi i dispositivi aventi a riferimento l'obiettivo di valorizzare le competenze professionali già possedute (e comunque-ovunque acquisite) dalle persone secondo una rigorosa procedura regolamentata dalla Regione.

Le presenti disposizioni quindi attuano una semplificazione delle precedenti normative regionali in materia di formazione per OSS, rendendo possibile la realizzazione di interventi formativi più personalizzati e flessibili in termini di durata e modalità.

1.1 Introduzione

Il profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario è regolamentato a livello nazionale dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. E' quindi opportuno precisare in questa sede che, nell'esercizio della propria competenza istituzionale in materia di formazione professionale, la Regione assume i principi fondamentali ed i contenuti ritenuti vincolanti del suddetto Accordo adattandoli al contesto normativo delineato dalla propria L.R. 12/2003 - "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" - e dai successivi dispositivi attuativi.

Come per tutte le altre qualifiche regionali, regolamentate a livello nazionale e non, anche per l'OSS, la Regione esercita pertanto la propria autonomia istituzionale sia in termini programmatici che in relazione all'applicazione di disposizioni e norme che qualificano l'intervento regionale.

E' da evidenziare, inoltre, che l'applicazione della Legge Regionale n. 12/2003 e dei successivi dispositivi attuativi comporta, per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario, il superamento di gran parte delle precedenti disposizioni regionali, ove venivano precisati nel dettaglio attività formative, durate e crediti riconoscibili per l'accesso alla formazione, a discapito di un'adeguata flessibilizzazione dei percorsi formativi.

A fianco dei dispositivi attuativi della L.R. 12/2003, rimangono ferme - e quindi ancora efficaci - solo le precedenti deliberazioni regionali riportate nel successivo paragrafo 3, soprattutto in ragione della loro stretta correlazione con l'Accordo Conferenza Stato Regioni sull'OSS e con le successive indicazioni della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

1.2 Breve cenno alla Legge regionale 12/2003 e ai successivi dispositivi attuativi

Un principio fondamentale della L.R. 12/2003 è quello del riconoscimento e della piena valorizzazione delle competenze comunque-ovunque acquisite dalle persone. Il tema della competenza professionale risulta quindi centrale e punto di raccordo per la riconoscimento delle competenze possedute dalle persone da parte dei sistemi lavoro, formazione e istruzione.

Nel perseguire tale principio/obiettivo, la Regione ha definito, tramite un percorso tecnico, di concertazione e di validazione con le parti sociali interessate (Commissione Regionale Tripartita e relative sottocommissioni), i dispositivi attuativi della legge regionale stessa da applicarsi per tutte le figure professionali su cui la Regione esercita un suo intervento.

I dispositivi riguardano specificatamente:

- **gli standard professionali delle qualifiche** presenti nel "Sistema Regionale delle Qualifiche" (SRQ) di cui alla delibera di G.R. 936/2004 e successive integrazioni;
- **gli standard formativi dei corsi a qualifica** di cui alla delibera di G.R. 265/2005 e successive modifiche e integrazioni;

- il "**Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze**" (SRFC) di cui alla delibera di G.R. 530/2006.

Considerato il livello di complessità della materia, in questa sede si ritiene opportuno fare solo un breve cenno circa i suddetti dispositivi e si rimanda, per i necessari approfondimenti, agli atti di Giunta Regionale di riferimento, nonché ai documenti regionali di supporto che illustrano in sintesi gli orientamenti ed i criteri metodologici assunti per la loro progettazione e la loro configurazione.

Il **Sistema Regionale delle Qualifiche** (SRQ) si connota come una "rappresentazione" delle competenze professionali presenti in maniera diffusa nel sistema produttivo della nostra regione e si esprime con propri codici identificativi (aree professionali, figure professionali, competenze).

Le qualifiche in esso descritte costituiscono un comune riferimento per il mondo del lavoro (in quanto definite con il concorso delle parti sociali), per il sistema di istruzione e formazione (in quanto le competenze di cui si compongono sono formabili) e per le persone (in quanto consentono l'elaborazione di percorsi di sviluppo professionale).

Le qualifiche sono "figure professionali" a "banda larga", in quanto prefigurano competenze che possono esprimersi in diversi ruoli lavorativi. Sono descritte in termini di "unità di competenza" (insieme di capacità e conoscenze) che, come tali, consentono lo svolgimento di determinate attività e la produzione di risultati osservabili e valutabili. Le unità di competenza rappresentano/o esprimono gli "standard professionali essenziali" della qualifica.

La qualifica regionale certifica il possesso di competenze (e non di contenuti formativi o materie) e rappresenta un titolo professionale attribuito alla persona attraverso una procedura disposta per dare affidabilità, trasparenza, riconoscibilità, e spendibilità alle certificazioni rilasciate.

Gli **standard formativi** dei corsi a qualifica, insieme agli standard professionali, sono il riferimento per la progettazione e la realizzazione delle attività formative finalizzate al conseguimento di una Qualifica.

Essi sono definiti in funzione delle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi, delle caratteristiche delle competenze proprie delle Qualifiche e delle connotazioni socio-professionali degli utenti.

Riguardano aspetti "essenziali" strutturali ed organizzativi (requisiti di accesso, durata e articolazione aula/stage) e non prendono in considerazione aspetti del processo formativo (contenuti, articolazione del programma, modalità formative, ecc.), questi ultimi ritenuti ambito di intervento autonomo degli enti attuatori.

Il "**Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze**" (SRFC) è lo strumento che consente, mediante una precisa e rigorosa procedura, di accertare - e quindi anche di mettere in valore - le competenze "comunque-ovunque" acquisite dalle persone, tipicamente in percorsi di formazione e/o attraverso esperienze professionali.

In un primo momento, la procedura per l'accertamento delle competenze consente di prendere in esame, valutare e **formalizzare** le evidenze prodotte dalle persone in relazione agli "standard professionali" delle qualifiche regionali (accertamento tramite evidenze). L'esito formalizzato di questo primo accertamento può consentire, tra l'altro, un riconoscimento di crediti formativi e la definizione di interventi formativi personalizzati e flessibili in termini di durata e modalità.

In un secondo momento, l'accertamento delle competenze avviene attraverso un'ulteriore verifica (accertamento tramite esame), essendo finalizzato al rilascio della qualifica.

Il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze è attuato da commissioni i cui componenti, adeguatamente preparati e facenti parte di appositi elenchi regionali, hanno competenze relative a singole aree professionali o a specifiche qualifiche (Esperti di Area Professionale/Qualifica), nonché competenze relative ai processi valutativi (Esperti dei Processi Valutativi).

1.3 Applicazione dei dispositivi attuativi della L.R. 12/2003 all'OSS e coerenza con l'Accordo Conferenza Stato Regioni sancito in data 22 febbraio 2001 relativo al profilo dell'OSS

L'applicazione dei dispositivi attuativi della Legge Regionale 12/2003 alla formazione per l'OSS, così come appena descritti, consente di mantenere la coerenza con la normativa nazionale riportata nell'Accordo relativo al profilo dell'Operatore Socio Sanitario sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 e già recepito con propria deliberazione n. 986/2001. I contenuti dell'Accordo – in particolare quelli relativi a principi fondamentali, definizione del profilo e delle sue competenze, livelli minimi della formazione, modalità per valutazione delle competenze già possedute in relazione a titoli e/o servizi pregressi - sono infatti rispettati e riallineati alle modalità descrittive ed attuative previste dai dispositivi regionali.

L'applicazione del "**Sistema Regionale delle Qualifiche**" (SRQ) alla formazione dell'OSS comporta:

- **la piena assunzione degli standard professionali di riferimento della qualifica regionale** così come modificati, rispetto alla precedente propria deliberazione n. 2212/2004, nell'allegato 2) delle presenti disposizioni. Gli standard professionali regionali, sebbene descritti ed articolati per unità di competenze, intese come aggregati di capacità e conoscenze, corrispondono alla descrizione del profilo professionale e delle competenze previste nel medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni;

- **la piena assunzione degli standard formativi della qualifica regionale OSS** così come modificati, rispetto alla precedente propria deliberazione n. 265/2005, nell'allegato 3) delle presenti disposizioni. Gli standard formativi regionali assumono i requisiti di accesso, le indicazioni e i livelli minimi della formazione riportati nel medesimo Accordo, con particolare riferimento alla formazione iniziale (corsi della durata di 1000 ore). Inoltre, gli stessi standard formativi prevedono ulteriori corsi professionalizzanti:

- della durata di 300 ore, rivolti a giovani ed adulti occupati in possesso di conoscenze e capacità pregresse attinenti l'area professionale di riferimento o lo stesso profilo dell'OSS;

- della durata minima di 240 ore, rivolti a giovani occupati assunti con contratti di apprendistato professionalizzante.

Nell'ambito della formazione iniziale, in particolare, la progettazione di dettaglio delle attività formative, da effettuarsi a cura degli Enti attuatori, pur assumendo gli standard professionali e formativi regionali sopra richiamati, dovrà altresì assicurare le indicazioni riportate nell'Accordo relativamente alle materie di insegnamento, alle aree disciplinari e all'ordinamento didattico.

L'applicazione del "**Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze**" (SRFC) comporta l'utilizzo degli strumenti e delle procedure operative per l'accertamento delle competenze "comunque-ovunque" acquisite dalle persone in relazione agli standard professionali regionali dell'OSS. La realizzazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze è possibile nell'ambito di quanto previsto dall'art 13 "Titoli pregressi" dell'Accordo Conferenza Stato Regioni, che attribuisce a Regioni e Province autonome la competenza in ordine al riconoscimento di

crediti, derivanti dal possesso di titoli e/o servizi pregressi, secondo le procedure previste nell'ambito del proprio sistema di formazione.

Il rilascio della certificazione finale, secondo la procedura regionale, avverrà a seguito di esame alla presenza di una commissione composta da due Esperti di Area/Qualifica, provenienti dal mondo del lavoro, ed un Esperto dei Processi Valutativi, interno all'Ente di Formazione.

Nel caso specifico dell'OSS, i due Esperti di Area/Qualifica facenti parte della commissione d'esame, adeguatamente preparati ed incaricati al ruolo dalla Regione in quanto facenti parte di appositi elenchi, saranno uno di area sociale ed uno di area sanitaria.

Per assicurare la formalizzabilità e certificabilità delle competenze in base al SRFC, i percorsi formativi che prevedono in esito il rilascio di un certificato di qualifica professionale (o di un certificato di competenze) per OSS devono essere progettati nel rispetto degli standard professionali e formativi regionali di cui alle presenti disposizioni ed in coerenza con quanto previsto dalla delibera di G.R. 140/2008 relativamente alla programmazione ed al finanziamento degli interventi, nonché con eventuali successive indicazioni o provvedimenti regionali riferiti al più complessivo sistema della formazione professionale.

Si ritiene tuttavia di dover precisare nei paragrafi successivi alcuni aspetti in ragione della peculiarità della qualifica che fa riferimento ad una professione regolamentata a livello nazionale e comunque spendibile in particolari contesti organizzativi e lavorativi.

2.1 Progettazione formativa ai fini della formalizzazione e certificazione delle competenze

In fase di progettazione formativa dovranno essere descritti:

- **gli obiettivi formativi**, che sostanzialmente corrispondono agli standard professionali della qualifica, ossia alle capacità e conoscenze relative alle singole unità di competenza; possono essere previsti ulteriori obiettivi formativi oltre a quelli indicati dal SRQ, in funzione degli elementi che qualificano lo specifico progetto formativo (elementi di contesto, caratteristiche dei destinatari, specificità territoriali ecc.);
- **l'articolazione del percorso formativo**, che dovrà esplicitare quali conoscenze e capacità previste nello standard professionale di riferimento vengono sviluppate nelle diverse sezioni (moduli o unità formative o unità didattiche) e anche attraverso l'esperienza pratica e lo stage; la configurazione delle sezioni dovrebbe facilitare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi e la prefigurazione di percorsi formativi personalizzati;
- **la struttura valutativa**, che dovrà prevedere prove di verifica di tipo sommativo, finalizzate ad apprezzare gli apprendimenti previsti in esito alle sezioni del percorso formativo. Nella progettazione formativa occorre esplicitare quali conoscenze e capacità previste nello standard di riferimento del SRQ vengano testate attraverso le diverse verifiche di tipo sommativo previste;
- **requisiti di accesso** richiesti ai destinatari dell'intervento formativo, eventualmente anche in termini di conoscenze e capacità da possedere;

La progettazione di dettaglio delle attività formative nell'ambito della formazione iniziale, da effettuarsi a cura degli Enti attuatori, dovrà comunque avere a riferimento anche le indicazioni riportate nell'Accordo Conferenza Stato Regioni sull'OSS relativamente alle materie di insegnamento, alle aree disciplinari e all'ordinamento didattico.

Il certificato di qualifica professionale per Operatore Socio Sanitario, rilasciato in esito al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze, dovrà riportare, accanto alla L.R. 12/2003, anche il riferimento all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 sul profilo dell'Operatore Socio Sanitario.

2.2 Formazione iniziale

La formazione iniziale, della durata di 1000 ore, sarà rivolta a persone non occupate (giovani-adulte) e non in possesso di conoscenze-capacità pregresse, che attraverso il corso "entrano" nell'area professionale specifica. Per l'accesso alla formazione sono richiesti l'adempimento o l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la maggiore età.

La formazione iniziale potrà inoltre essere rivolta a giovani od adulti che, pur non avendo mai avuto esperienza lavorativa attinente al profilo dell'OSS o all'area professionale di riferimento, possiedono tuttavia capacità e conoscenze coerenti ed acquisite in esito:

- a percorsi di istruzione scolastica, questi ultimi svolti anche in integrazione con la formazione professionale;

- a percorsi formativi che rilasciano attestati di qualifica di altre regioni od altre attestazioni e titoli, ivi compresi i titoli professionali stranieri dell'area sanitaria non riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute alla laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere.

In tutti questi casi, occorre procedere ad una verifica delle competenze e conoscenze possedute, anche utilizzando il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, con l'eventuale e successiva definizione di un percorso individualizzato finalizzato all'acquisizione delle capacità e conoscenze mancanti rispetto agli standard professionali dell'OSS.

2.3 Formazione sul lavoro per occupati

La Regione persegue l'obiettivo della valorizzazione delle competenze comunque/ovunque acquisite dai lavoratori. La durata dello standard dei percorsi formativi rivolti ad occupati (300 ore) potrà quindi diminuire in funzione delle caratteristiche dei partecipanti. La valutazione delle competenze già acquisite dai lavoratori, in relazione agli standard professionali dell'OSS, potrà essere effettuata anche attraverso l'attivazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, al fine di riconoscere crediti formativi e realizzare interventi formativi più personalizzati e flessibili.

Nello svolgimento delle attività formative particolare attenzione dovrà essere dedicata alla pratica professionale (da realizzarsi attraverso attività di tirocinio, stage o esperienza pratica) il cui svolgimento dovrà essere assicurato al di fuori del contesto lavorativo di appartenenza e comunque nelle strutture sanitarie, socioassistenziali e sociosanitarie in funzione degli obiettivi formativi specifici.

2.4 Formazione in apprendistato

La Regione sostiene la formazione degli apprendisti attraverso la promozione di una apposita offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze proprie delle qualifiche regionali.

Le competenze in esito alla formazione sono formalizzate e certificabili secondo le modalità previste dal SRFC.

Specificatamente, i percorsi formativi rivolti agli apprendisti:

- sono finalizzati a sviluppare gli standard professionali caratterizzanti la Qualifica di "OSS" così come definita nel Sistema Regionale delle Qualifiche;
- prevedono una durata minima di 240 ore ritenute necessarie per l'acquisizione delle competenze della qualifica di OSS,;

- prevedono prove di verifica finalizzate a valutare gli apprendimenti previsti, prove realizzate secondo i criteri del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;

- si svolgono sotto la responsabilità di un ente di formazione accreditato/autorizzato dalla Regione.

Attraverso la formazione in apprendistato è possibile conseguire la Qualifica di "OSS".

3 PRECEDENTI DISPOSIZIONI REGIONALI ANCORA EFFICACI

Come già precisato, accanto ai dispositivi attuativi della L.R. 12/2003 rimangono efficaci, in relazione al profilo professionale dell'OSS, alcune delle precedenti deliberazioni regionali in ragione della loro stretta correlazione con l'Accordo Conferenza Stato Regioni sull'OSS e con le successive indicazioni della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

3.1 Rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai possessori del doppio titolo OTA-ADB (delibera di G.R. 2083/2005)

Nell'interpretazione dell'art. 13 "Titoli pregressi" dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni si ritiene di poter riconoscere, a chi possiede entrambi i titoli di OTA e di ADB (conseguita in RER), l'equipollenza alla qualifica di OSS con il rilascio – su richiesta del singolo - del relativo attestato da parte degli uffici regionali o provinciali competenti, senza prevedere per tali casi alcuna misura compensativa. La procedura per il rilascio della qualifica OSS è specificata nell'atto di G.R. n. 2083/2005, **che tutt'ora rimane efficace in ogni sua parte** ed a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Diverso è il caso per coloro che sono in possesso del titolo OTA e di altra qualifica a valenza socio-assistenziale non conseguita in Regione Emilia Romagna. Essi dovranno, come stabilito dalla medesima delibera n. 2083/2005:

- chiedere il riconoscimento di equipollenza dei due titoli all'OSS (e l'eventuale rilascio dell'attestato di qualifica) presso la Regione che ha rilasciato loro la qualifica a valenza socio-assistenziale;
- chiedere il riconoscimento di crediti in Regione Emilia Romagna, secondo le normative vigenti (L.R. 12/2003 e conseguenti disposizioni attuative), con la possibilità di eventuale ammissione diretta all'esame per il conseguimento della qualifica di OSS. Il riconoscimento di crediti avverrà quindi attraverso l'attivazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

3.2 Competenze e titoli professionali in ambito sanitario (Ue ed extra Ue) posseduti da cittadini stranieri e acquisizione della qualifica OSS (delibera di G.R. 464/2008)

La Regione, con propria deliberazione n. 464/2008, **tutt'ora efficace in ogni sua parte**, ha recepito il documento relativo ai "Criteri per la predisposizione di percorsi complementari finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario rivolti a soggetti con crediti professionali in ambito sanitario", documento concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 14 dicembre 2006.

Tale documento individua una misura compensativa minima di riferimento per l'acquisizione della qualifica OSS da destinarsi a coloro che possiedono titoli professionali stranieri dell'area sanitaria, rilasciati nei Paesi UE ed extra UE, non riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute alla laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere.

Coerentemente con i principi previsti dal quadro normativo delineato dalla L.R. 12/2003 e successivi dispositivi attuativi, ed in relazione soprattutto al tema del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze professionali già possedute, la misura compensativa individuata nel documento della Conferenza costituisce un riferimento per la programmazione delle attività formative nel territorio regionale e la sua applicazione è

da intendersi "flessibile". E' quindi possibile individuare adeguamenti della misura compensativa stessa, in termini di durata e contenuti, sulla base della valutazione delle specifiche esperienze formative e professionali del singolo nell'area socio-assistenziale e socio-sanitaria acquisite nei paesi di provenienza ed in Italia.

Qualora sia raggiungibile un numero di utenti sufficiente potranno essere quindi progettati percorsi ad hoc sia nell'ambito della formazione iniziale che sul lavoro. Nel caso della formazione iniziale, le persone interessate potranno anche essere inserite nei percorsi di formazione iniziale di 1000 ore con riconoscimento di credito.

3.3 Accordo Conferenza Stato Regioni sancito in data 22 febbraio 2001 relativo al profilo dell'OSS (recepito con atto di G.R 986/2001)

Come già precisato, l'Accordo relativo al profilo dell'Operatore Socio Sanitario sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato recepito con propria deliberazione n. 986/2001, la quale tutt'ora rimane efficace **limitatamente** al recepimento dell'Accordo stesso.

**4 ELENCO PRECEDENTI DISPOSIZIONI REGIONALI SUPERATE E NON PIÙ EFFICACI PER
LA FORMAZIONE OSS IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 12/2003 E
DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI**

Per chiarezza espositiva, si elencano di seguito le precedenti disposizioni regionali che, con l'applicazione della L.R. 12/2003 e delle presenti disposizioni, sono conseguentemente superate:

- delibera di G.R. n. 1404/2000 "Approvazione delle Linee-guida per l'attuazione della sperimentazione del percorso formativo integrato relativo alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario";
- delibera di G.R. n. 273/2001 "Approvazione del modello di misure compensative e del relativo schema tipo di convenzione in attuazione delle linee guida per la sperimentazione della figura dell'OSS di cui alla delibera G.R. 1404/2000";
- delibera di G.R. n. 2395/2001 "Criteri e modalità di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario, in attuazione della delibera G.R. 986/01 e dell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni relativo all'Operatore Socio Sanitario";
- delibera di G.R. n. 238/2002 "Composizione Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario, in attuazione dell'art. 12 c.2, dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni relativo all'OSS e della delibera di G.R. 986/2001";
- delibera di G.R. n. 1097/2002 recante "Attuazione del modello di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario: prosecuzione delle attività di cui alla delibera di G.R. n. 986/2001";
- delibera di G.R. n. 2395/2001 "Criteri e modalità di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per operatore socio-sanitario, in attuazione della delibera G.R. 986/2001 e dell'accordo sancito in conferenza stato-regioni relativo all'OSS";
- delibera di G.R. n. 1979/2002 "Criteri e modalità per la riqualificazione sul lavoro per OSS, in attuazione delle linee guida approvate con DGR 1404/2000";
- delibera di G.R. n. 1980/2002 "Modalità per il riconoscimento di equipollenza della doppia qualifica OTA-ADB con la qualifica di OSS, in attuazione delle delibera di G.R.: 2395/2001;
- determine del Responsabile del Servizio Formazione Professionale n. 1625/2004 e n. 14813/2004 relative a "Disposizioni e precisazioni in merito al riconoscimento di equipollenze e crediti nel processo di riqualificazione per OSS";
- delibera di G.R. n. 476/2004 Modifica e integrazione alla propria deliberazione 2395/2001. Accesso alla formazione iniziale per OSS. Credito formativo attribuito al corso integrato per Tecnico dei Servizi Sociali presso gli Istituti Professionali;

ALLEGATO 2 Standard professionali della qualifica di Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO-SANITARIO

STANDARD PROFESSIONALI

DESCRIZIONE SINTETICA

L'**Operatore socio-sanitario** è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

AREA PROFESSIONALE

Assistenza sociale, sanitaria, socio - sanitaria

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA

Sistema di riferimento	Denominazione
Sistema classificatorio ISCO	5133 Assistenti socio-sanitari a domicilio
Sistema classificatorio ISTAT	5.4.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari 5.5.3.4 Addetti all'assistenza personale in istituzioni 5.5.3.5 Addetti all'assistenza personale a domicilio
Sistema informativo EXCELSIOR	3.04.06 Addetti dell'assistenza socio-sanitaria
Sistema classificatorio del MINISTERO DEL LAVORO	553004 Ausiliario di assistenza per anziani 553005 Ausiliario sociosanitario 553017 Assistente domiciliare e dei servizi tutelari 553407 Assistente sociosanitario con funzioni di sostegno in istituzioni 553410 Assistente socio-sanitario 553502 Assistente domiciliare 553504 Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio
Repertorio delle professioni ISFOL	<i>Servizi socio-sanitari</i> Assistente domiciliare e dei servizi tutelari

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI)	CONOSCENZE (CONOSCERE)
1. Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	<ul style="list-style-type: none"> ▫ stimolare le capacità espressive e psico-motorie dell'assistito attraverso attività ludico-ricreative e favorendo il mantenimento delle abilità residue ▫ impostare l'adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali dell'assistito, compreso il sostegno affettivo ed emotivo ▫ sostenere processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione attiva ad iniziative in ambito residenziale e non ▫ incoraggiare il mantenimento ed il recupero dei rapporti parentali ed amicali 	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Principali tipologie di utenza e problematiche di servizio ✎ Tecniche comunicative e relazionali in rapporto alle diverse condizioni di malattia/ disagio e dipendenza, con particolare riferimento alle situazioni di demenza ✎ Strumenti informativi per la registrazione e/o trasmissione di dati
2. Adattamento domestico/ambientale	<ul style="list-style-type: none"> ▫ rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita e cura dell'assistito, individuando soluzioni volte ad assicurarne l'adeguatezza, la funzionalità e la personalizzazione ▫ applicare le procedure di sanificazione e disinfezione dell'ambiente di vita e di cura dell'utente ▫ applicare protocolli e procedure per la disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari ▫ adottare comportamenti idonei alla prevenzione/ riduzione del rischio professionale, ambientale e degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Tecniche e protocolli di intervento e di primo soccorso ✎ Strumenti e tecniche per l'alzata, il trasferimento, la deambulazione ✎ Strumenti e tecniche per l'igiene personale e la vestizione ✎ Strumenti e tecniche per l'assistenza nell'assunzione dei cibi ✎ Principali protocolli e piani di assistenza, anche individualizzati, e loro utilizzo
3. Assistenza alla salute della persona	<ul style="list-style-type: none"> ▫ comprendere ed applicare le indicazioni definite dal personale preposto circa l'utilizzo di semplici apparecchi medicali e per l'aiuto all'assunzione dei farmaci ▫ riconoscere i parametri vitali dell'assistito e percepirne le comuni alterazioni: pallore, sudorazione, ecc. ▫ adottare le procedure ed i protocolli previsti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici ▫ applicare, secondo i protocolli definiti, tecniche di esecuzione di semplici medicazioni od altre minime prestazioni di carattere sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Caratteristiche e sintomi rilevanti delle principali patologie fisiche e neurologiche ✎ Principi di base della dietoterapia ed igiene degli alimenti ✎ Tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura dell'assistito ✎ Procedure igienico-sanitarie per la composizione e il trasporto della persona in caso di decesso
4. Cura bisogni primari della persona	<ul style="list-style-type: none"> ▫ supportare e agevolare l'utente nell'espletamento delle funzioni primarie, igiene personale, vestizione, mobilità e assunzione dei cibi, in relazione ai diversi gradi di inabilità e di non-autosufficienza ▫ applicare tecniche per la corretta mobilizzazione e per il mantenimento delle capacità motorie dell'utente nell'espletamento delle funzioni primarie ▫ adottare misure e pratiche adeguate per l'assunzione di posture corrette e per la prevenzione di sindromi da immobilizzazione e da allettamento ▫ riconoscere le specifiche dietoterapiche per la preparazione dei cibi 	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Tecniche e procedure per la sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari ✎ Principali riferimenti legislativi e normativi per l'attività di cura e di assistenza ✎ Principali tecniche di animazione individuale e di gruppo ✎ La sicurezza sul lavoro: principi generali, aspetti applicativi, regole e modalità di comportamento

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA

UNITÀ DI COMPETENZA	OGGETTO DI OSSERVAZIONE	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	MODALITÀ
1. Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le operazioni di promozione del benessere psicologico e relazionale della persona	<ul style="list-style-type: none"> ☞ realizzazione di attività ludico-ricreative ☞ attuazione di interventi di stimolo alla partecipazione sociale ☞ sostegno e compagnia all'assistito ☞ assistenza informativa sullo stato di salute psico-fisica dell'assistito alla famiglia e ai servizi 	Relazione d'aiuto impostata in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali dell'assistito	Prova pratica in situazione
2. Adattamento domestico / ambientale	Le operazioni di adattamento domestico e ambientale	<ul style="list-style-type: none"> ☞ riordino e pulizia degli ambienti di vita e di cura dell'assistito ☞ prevenzione/ riduzione dei fattori di rischio ☞ disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari 	Ambienti di vita e di cura dell'assistito confortevoli e rispondenti agli standard di igiene, sicurezza ed accessibilità previsti dalle normative vigenti	
3. Assistenza alla salute della persona	Le operazioni di assistenza alla salute della persona	<ul style="list-style-type: none"> ☞ esecuzione di misure non invasive di primo soccorso ☞ attuazione di procedure e di semplici prestazioni di carattere sanitario ☞ rilevazione e segnalazione di dati ed informazioni significative stato di salute dell'assistito ☞ raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti e materiale biologico e sanitario 	Utente assistito secondo i protocolli definiti e nel rispetto delle indicazioni del personale preposto	
4. Cura bisogni primari della persona	Le operazioni di cura dei bisogni primari della persona	<ul style="list-style-type: none"> ☞ assistenza in igiene, funzioni fisiologiche e vestizione dell'utente ☞ supporto alla mobilità dell'utente: alzata, mobilitazione, trasporto e/o deambulazione, accesso ai servizi ☞ predisposizione e supporto all'assunzione dei cibi ☞ prevenzione danni da immobilizzazione ed allettamento 	Utente assistito in tutte le funzioni primarie nel rispetto dei canoni di riservatezza e in relazione ai diversi gradi di inabilità	

ALLEGATO 3 Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)

STANDARD FORMATIVI relativi ai corsi finalizzati al conseguimento della Qualifica di “OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)”

Questa qualifica può essere considerata sia come qualifica di accesso all'area professionale che come qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione.

Come tale, gli standard professionali possono essere raggiunti sia da persone (giovani-adulte) non in possesso di conoscenze-capacità pregresse, che attraverso il corso “entrano” in questa area professionale, che da persone in possesso di conoscenze-capacità di base rispetto all'area, che attraverso il corso vengono sviluppate/approfondite. Tali conoscenze-capacità possono essere state acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso l'esperienza professionale in imprese del settore.

La qualifica può essere conseguita attraverso:

▪ **Corsi di 1000 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone non occupate che hanno adempiuto o assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione *.

I corsi devono prevedere una quota di ore di stage del 45% del monte ore complessivo, come da regolamentazione.

▪ **Corsi di 300 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone occupate.**

I corsi devono prevedere una quota di ore di formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale quota può oscillare dal 20% al 40% del monte ore complessivo.

▪ **Corsi di 240 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani occupati con contratto di apprendistato professionalizzante.

NOTE

Per quanto riguarda le categorizzazioni degli utenti per età e per stato occupazionale si fa riferimento a quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale.

* Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone non occupate che hanno assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione, di norma non in possesso di conoscenze-capacità pregresse rispetto all'Area Professionale. In presenza di titoli o qualifiche coerenti rispetto all'Area Professionale, la durata del corso potrà quindi diminuire.

**Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani-adulti occupati, in possesso di conoscenze-capacità di base rispetto all'Area Professionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/213

data 10/02/2009

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'